

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4770**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore D’ALÌ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2000 (\*)**

—————

**Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori  
diretti, coloni e mezzadri**

—————

---

*(\*) Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'indagine sui consumi delle famiglie condotta dall'Istat nel corso dell'anno 1998, che offre il riferimento per la valutazione del fenomeno della povertà e della esclusione sociale, ha indicato in 884.000 lire mensili la linea di povertà relativa.

Le associazioni pensionati del lavoro autonomo in agricoltura, facendo anche riferimento a tale indagine, hanno richiamato l'attenzione sull'attuale importo pensionistico al minimo per gli agricoltori, che è pari a 720.900 lire.

I dati statistici dimostrano in modo inequivocabile che il comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto e non ha uguali in nessun altro settore.

Basti evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 30 per cento della popolazione nazionale, mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco più del 4 per cento.

A fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione sono stati principalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.

Il ridimensionamento e la ristrutturazione del settore agricolo è una conseguenza evolutiva che ha trasformato, dal dopoguerra ad oggi, l'Italia da Paese ad economia povera, prevalentemente agricola, a Paese avanzato, moderno e industrializzato, annoverandolo fra i sette grandi del mondo.

L'agricoltura, purtroppo, ha beneficiato in minima parte dell'apporto di ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al *boom* economico degli scorsi decenni.

La categoria agricola, che ha fornito le braccia dei suoi giovani per la crescente attività dell'industria, favorendone lo sviluppo, ne ha subito la politica che, per favorire le

sue esportazioni, spesso ha generato anomala concorrenza, penalizzando l'economia agricola, a causa dell'introduzione in Italia di produzioni agricole estere quale scambio con i prodotti industriali.

Infine, la globalizzazione favorisce l'industria e penalizza l'agricoltura tradizionale fino a quando, livellando i prezzi, non si livellano anche i costi per quelle imprese, come quelle agricole, che a differenza di quelle industriali, non possono trasferire le loro «fabbriche» nei Paesi sottosviluppati ove è basso il costo della manodopera.

Ma cosa succederebbe se anche i nostri coltivatori, come fanno molte industrie, potessero e decidessero di trasferire la loro attività in altre parti del mondo, abbandonando le loro aziende così come alcuni industriali abbandonano le loro fabbriche e licenziano gli operai scaricandone gli oneri sociali sulla collettività?

Le mura e le ciminiere delle fabbriche abbandonate al degrado deturpano il paesaggio, ma ben più grave ed irreversibile sarebbe il degrado dell'ambiente e del paesaggio se i coltivatori abbandonassero il territorio del quale sono da secoli gestori e custodi.

Non sempre la collettività e, di conseguenza, il mondo politico riconoscono ai veri tutori dell'ambiente ed ai produttori degli indispensabili salubri alimenti il loro importante ed insostituibile ruolo. E, per questo, non sempre le risposte delle pubbliche istituzioni sono adeguate alle reali esigenze.

Ciò vale in tutti i campi, a iniziare dalla difesa della tipicità delle nostre pregiate produzioni agricole e dei loro prezzi i quali, dettratti i costi sempre crescenti, rappresentano la spesso inadeguata retribuzione dei lavoratori dei campi.

I risultati della ricerca scientifica e l'applicazione delle nuove tecnologie favoriscono la quantità e la qualità delle produzioni agricole e il conseguente miglior risultato economico: non sono tuttavia sufficienti, però,

nelle situazioni in cui non è possibile ottimizzare le strutture per ridurre i costi o riconvertire le produzioni per adeguarsi alle nuove esigenze di mercato, a garantire la sopravvivenza alle aziende stesse.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.

## Art. 2.

*(Disciplina dell'assegno integrativo)*

1. L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6, comma 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, come sostituiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.

## Art. 3.

*(Decorrenza)*

1. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal mese successivo alla presentazione, all'INPS, della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito anche in relazione all'entrata in vigore di successive leggi di riordino del sistema pensionistico.

## Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 400 miliardi annue, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.